

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

**CAPO I**

**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI  
CIMITERIALI**

Articolo 1

*Dotazioni e normativa di riferimento*

Il Comune di Bondone è dotato di due cimiteri comunali di cui uno posto nel paese di Bondone e l'altro posto nel paese di Baitoni.

La principale normativa del presente regolamento è costituita da:

testo unico della legge sanitaria approvato con regio decreto 25 luglio 1934, n. 1265, di seguito denominato RD 1265/1934;

Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, di seguito denominato DPR 285/1990;

Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale approvata con legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, di seguito denominata LP 7/2008;

Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria, approvato con decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg, di seguito denominato DPP 5-112/2008.

## Articolo 2

### *Planimetrie*

1. Gli Uffici Comunali devono essere dotati di una planimetria in scala almeno 1:500 dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e del piano di utilizzo dell'area cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano stati apportate modifiche ed ampliamenti.

## Articolo 3

### *Caratteristiche delle planimetrie*

Le planimetrie devono indicare per ogni cimitero:

- a) Le aree destinate ai campi di inumazione;
  - b) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali.
- Inoltre per il solo cimitero della Frazione di Baitoni:
- c) la sala mortuaria con funzioni obitoriali e di osservazione;
  - d) un ossario comune;
  - e) un edificio per accogliere le urne cinerarie individuali.

## Articolo 4

### *Costruzione e ampliamenti di cimiteri*

Per la costruzione e ampliamenti dei cimiteri si devono osservare le norme di cui al capo X del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.

## Articolo 5

### *Cadaveri ricevibili*

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o ivi siano nate o iscritte all'AIRE del Comune;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, N. 285;
- d) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Inoltre possono essere ricevuti anche i cadaveri per i quali sia stata rilasciata dal Sindaco motivata autorizzazione su richiesta dei famigliari.

2. Si intende sufficiente motivazione la residenza anche temporanea in questo Comune della persona defunta o di parente o per un particolare legame del defunto con la comunità del Comune di Bondone.

3. Potrà essere autorizzata la dispersione delle ceneri o l'affidamento nel territorio del comune, delle ceneri di persone indicate al comma 1 del presente articolo.

## Articolo 6

### *Autorizzazione al seppellimento.*

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere e ossa umane contemplate all'art. 5.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'APSS.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'APSS, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

5. L'identificazione del cadavere potrà essere effettuata da personale comunale o dal personale incaricato al trasporto se appositamente autorizzato dal sindaco.

6. La chiusura del feretro è fatta a cura del personale incaricato del trasporto funebre, decorso il periodo di osservazione.

7. Chi è tenuto alla verifica, alla chiusura del feretro controlla l'applicazione delle caratteristiche per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.

## Articolo 7

### *Registro autorizzazioni al seppellimento.*

Il custode o gestore dei servizi cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 50, e redige apposita nota nel documento informatico consegnatogli dal comune indicante:

a) - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 52, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

c) - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc..

## Articolo 8

### *Controllo registri.*

1. Il documento informatico, indicato nell'articolo precedente, deve essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Il gestore dei servizi cimiteriali deve consegnare al comune, ad ogni fine anno, una copia del documento informatico riversata anche su supporto cartaceo sottoscritto dal responsabile del servizio stesso e dal funzionario responsabile del servizio comunale competente.

## Articolo 9

### *Deposito di osservazione e cCamera mortuaria.*

I locali di cui all'art. 3 comma 1 lett. h) servono per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante il periodo di osservazione, e come camera mortuaria in attesa di essere inumati, cremati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

## Articolo 10

### *Vigilanza sui cimiteri.*

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. L'APSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

2. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale di polizia mortuaria.

4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 5-112/Leg del 12 febbraio 2008 (di seguito denominato DPProv 5-112/2008) svolge compiti di natura igienico sanitaria e presta attività di assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest'ultimo.

## Articolo 11

### *Servizi gratuiti ed a pagamento.*

1. I servizi cimiteriali sono a pagamento con l'applicazione delle tariffe secondo la disciplina generale e negli importi aggiornati nel tempo dagli organi comunali competenti. La tariffa può essere articolata ad importo fisso, ad importo percentuale o totale dei costi sostenuti e documentati per singolo servizio.

2. Le spese sono anticipate dal comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, con diritto di rivalsa sugli eredi e sui redditi delle persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 43 del codice civile, fatta salva motivata rinuncia parziale o totale all'azione da parte della giunta comunale.

3. Colui che si presenta per richiedere un servizio o per concordare le modalità di sepoltura, si presume agisca per sé e in nome e per conto di tutti i familiari interessati.

4. Il Comune può pattuire con la ditta, a cui vengono affidati i servizi cimiteriali esternalizzati, il corrispettivo per servizi, non in esclusiva svolti su chiamata direttamente per conto dei richiedenti con onere del Comune da ogni responsabilità.

## Articolo 12

### *Illuminazioni votive.*

Per le illuminazioni votive delle fosse comuni si rimanda ad apposito regolamento da approvare dal Consiglio Comunale.

## Articolo 13

### *Sepulture private fuori dai cimiteri.*

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e contemplate dall'art. 340 del T.U. della Legge Sanitaria 27.7.1934 n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

## CAPO II

# DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

### Articolo 14

#### *Denuncia di morte.*

1. I famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione al seppellimento.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc., del defunto, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

3. Tempestivamente deve essere concordato con il custode del cimitero l'orario della cerimonia funebre per consentire l'esecuzione dei lavori di competenza.

### Articolo 15

#### *Notizie di morte.*

All'infuori dei casi contemplati dall'art. 14, chiunque ha notizia di decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

### Articolo 16

#### *Casi di morte su suolo pubblico.*

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

2. Quando invece la morte possa essere subito accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

## Articolo 17

### *Doveri dei medici.*

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza né è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento di decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casi si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt 39 o 45 del D.P.R. 10.9.1990, N. 285.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

6. Presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

## Articolo 18

### *Rinvenimento parti di cadavere.*

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## Articolo 19

### *Medico necroscopo.*

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

2. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dall'APSS o dai medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'APSS ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 20, 21 e 22.

4. La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9, e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, e comunque non dopo le trenta ore. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### Articolo 20

##### *Nati morti.*

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

#### Articolo 21

##### *Morti per malattia infettiva.*

In tutti i casi di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al Servizio di Igiene Sanità Pubblica dell'USL per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### Articolo 22

##### *Morte presumibilmente non dovuta a causa delittuosa.*

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'APSS.

#### Articolo 23

##### *Morte presumibilmente dovuta a causa delittuosa.*

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

#### Articolo 24

##### *Inumazione di parti per operazioni chirurgiche.*

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo

redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

## Articolo 25

### *Prodotti del concepimento dopo il sesto mese.*

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6. mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7. mese fino al termine della gestazione.

2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

## CAPO III

# RISCONTRO DIAGNOSTICO

### Articolo 26

#### *Riscontro diagnostico.*

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme del DPR 285/1990.

2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

3. L'APSS può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio delle cause della morte.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

6. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

### Articolo 27

#### *Riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività*

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, in quanto applicabili.

### Articolo 28

#### *Comunicazione risultati riscontri diagnostici.*

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 14, comma 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## CAPO IV

# PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

### Articolo 29

#### *Periodo di osservazione.*

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.

### Articolo 30

#### *Caso di morte improvvisa.*

Nei casi di morte improvvisa, ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

### Articolo 31

#### *Caso di morte per malattia infettiva.*

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'APSS, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di Legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

### Articolo 32

#### *Modalità per periodo di osservazione.*

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli art. 21, 22 e 23. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di

tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato nell'art. 29.

### Articolo 33

#### *Cadaveri ricevibili nel deposito di osservazione.*

1. Nel deposito di osservazione, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dall'APSS in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

### Articolo 34

#### *Assistenza e sorveglianza.*

1. I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 33.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

## CAPO V

# DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

### Articolo 35

#### *Rimozione del cadavere.*

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

### Articolo 36

#### *Feretri.*

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato; morti nell'atto del parto.

### Articolo 37

#### *Modalità collocamento nel feretro.*

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito con vestiti di stoffa od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

## CAPO VI

# TRASPORTO DEI CADAVERI

### Articolo 38

#### *Usi e rinuncia a privativa.*

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto per consuetudine a cura della famiglia. In difetto sarà fatto a cura del Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. In tal caso il Comune provvede ad ogni altra incombenza necessaria, con eventuale facoltà di rivalsa sull'eredità.

2. Il Comune rinuncia al diritto di privativa consentito dal citato art. 19 e all'imposizione di un diritto fisso per il trasporto a cura di ditte private.

3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

#### **Trasporto per la cremazione**

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

### Articolo 39

#### *Carri funebri.*

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli art. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285.

### Articolo 40

#### *Autorizzazione al trasporto.*

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### Articolo 41

##### *Morti giacenti sul suolo pubblico.*

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

#### Articolo 42

##### *Morti per malattia infettiva-diffusiva.*

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto dal successivo art. 43 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 40, può essere concessa soltanto dopo due mesi dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'APSS.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 43 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### Articolo 43

##### *Cadavere portatore di radioattività.*

Quando alla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'APSS dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Articolo 44

##### *Tragitti dei cortei funebri.*

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve o comunque i tragitti di consuetudine, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### Articolo 45

##### *Divieto di soste e interruzioni dei cortei.*

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, ne possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

## Articolo 46

### *Trasporto per la cremazione.*

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 40 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

## Articolo 47

### *Trasporti da e per l'estero e da e per comuni distanti più di Km. 100.*

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune che disti più di 100 km, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio e dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

4. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco o dal funzionario da lui incaricato. All'autorizzazione sono allegati:

- a) il permesso di seppellimento;
  - b) il verbale rilasciato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
5. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4.
  6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.
  7. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 32 del DPR 285/1990

## Articolo 48

### *Modalità del trasporto.*

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corte. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.

## Articolo 49

### *Richiamo alla convenzione internazionale di Berlino.*

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937 n. 1397, che prevede il rilascio del passaporto mortuaria si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli art. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

4. Le funzioni inerenti il passaporto mortuario sono svolte dal comune ove è avvenuto il decesso nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del DPP. 5-112/2008.

## Articolo 50

### *Autorizzazione al trasporto.*

Il feretro deve essere accompagnato da regolare autorizzazione. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'APSS del Comune di provenienza.

## Articolo 51

### *Tragitto più breve.*

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

## Articolo 52

### *Trasporto di cadaveri per altri scopi.*

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

## Articolo 53

### *Trasporto di ossa umane e resti mortali.*

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli art. 40 e 50 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e gli altri resti assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO VII

**RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO  
E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE  
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

Articolo 54

*Rilascio di cadaveri a scopo di studio.*

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

## CAPO VIII

# CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

### Articolo 55

#### *Cremazione.*

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi della legge provinciale 20/06/2008 n. 7, dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge 30 marzo 2001 n. 130, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

2. Ai sensi dell'art. 8 della LP 7/2008 è consentita la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrato da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130/2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune.

3. Se non vi provvede il comune, la cremazione di cui al precedente comma 2 può essere chiesta dai soggetti ivi indicati a loro spese.

### Articolo 56

#### *Rimborso del costo a tariffa.*

1. Il Comune sostiene direttamente i costi per la cremazione delle salme di cui all'art. 5 del presente regolamento. Eccezionalmente si accolla i costi per la cremazione di salme di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, deceduta nel Comune.

2. Ai familiari verrà richiesto il rimborso a tariffa come previsto dall'art. 11. Gli stessi provvedono direttamente alle spese di trasporto della salma e dell'urna cineraria.

### Articolo 57

#### *Destinazione delle ceneri.*

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.

2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

c) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 58;

d) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:

1. tumulata in cimitero;
2. interrata in cimitero;
3. oggetto di affidamento.

3. Le urne cinerarie possono essere inumate solo se collocate in un contenitore di dimensione cm. 30 x cm. 30 x cm. 30 di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici quale cemento, vetroresina, plastica di spessore adeguato a sostenere i carichi esterni.

## Articolo 58

### Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:

- a) dal coniuge;
- b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
- c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

4. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune;
- b) in un'area verde appositamente destinata, ove prevista

5. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo ivi comprese le case di campagna e montagna, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

6. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e nel tratto della spiaggia del lago d'Idro.

7. Nel caso la manifestazione di volontà non indichi il luogo di dispersione o non sia possibile disperdere le ceneri nel luogo previsto dal defunto il soggetto incaricato potrà indicare un'altro luogo.

8. Nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, il soggetto incaricato alla dispersione se impossibilitato, potrà indicare un'altro soggetto secondo l'ordine previsto.

9. Dopo aver disperso le ceneri l'urna vuota non potrà essere abbandonata in natura, ma dovrà essere conservata oppure smaltita direttamente dall'incaricato alla dispersione.

## Articolo 59

### Conservazione delle ceneri.

1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 58, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 57, comma 2, lettera b). In mancanza di manifestazione di volontà scritte, il soggetto incaricato della conservazione può indicare un altro soggetto secondo l'ordine indicato all'articolo 58, comma 2, lettere a) e b) previo assenso di quest'ultimo.

3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro.

5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è tumulata nel cimitero finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

7. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune richiesta di affidamento a casa, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di residenza;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- d) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso il familiare non intendesse più custodirla;
- g) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- h) dichiarazione di sussistenza di tutte le misure idonee per garantire l'inviolabilità dell'urna.

8. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito all'interno dell'abitazione di residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza, comporta la necessità di segnalazione da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;

9. Con l'entrata in vigore delle modifiche sulla conservazione e dispersione delle ceneri di cui al presente capo VII, i soggetti di cui all'art. 58 comma 2 possono chiedere di trasportare le urne custodite nei cimiteri, per l'affidamento o la dispersione, nel rispetto delle norme di cui al presente capo.

## Articolo 60

### *Trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni.*

1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

## Articolo 61

### *Verbale consegna urne cinerarie.*

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## Articolo 62

### *Autopsie.*

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio della professione.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questo all'APSS per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'APSS ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## Articolo 63

### *Imbalsamazione.*

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'APSS, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'APSS o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 29, 30 e 31.

## Articolo 64

### *Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività.*

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli art. 9, 69 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 in quanto applicabili.

## CAPO IX

# INUMAZIONI

### Articolo 65

#### *I campi di inumazione.*

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione; le fosse liberate dai resti del precedente feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

3. I criteri di utilizzazione delle fosse di cui al comma 1) sono integrati dal presente regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre che siano garantiti i tempi di mineralizzazione di cui al comma 2); può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione di cui al comma 2).

### Articolo 66

#### *Contrassegno con cippo provvisorio.*

Per consuetudine a cura dei familiari e parenti ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo provvisorio portante nome e cognome del defunto. Successivamente il cippo sarà sostituito dalla lapide con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. In difetto vi provvederà il Comune.

### Articolo 67

#### *Modalità movimenti di terra.*

Ciascuna fossa deve essere scavata a non meno di 1,50 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### Articolo 68

#### *Dimensioni delle fosse.*

1. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,30 da ogni lato.

2. Le fosse per i cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50, e una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di almeno metri 0,30 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

## Articolo 69

### *Materiale consentiti per le casse.*

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno è consentito se autorizzato dal Ministero della sanità.

2. Onde evitare di inumare casse di zinco, si suggerirà alle imprese di adottare detto manufatto "Barriera", oppure di mettere all'esterno del feretro la cassa di zinco nel trasporto superiore al 100 km. onde poterla togliere prima dell'inumazione

3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa per il trasporto, prima dell'inumazione devono essere fatti dei tagli di opportune dimensioni (articolo 75, comma 2, DPR 10.09.1990, n. 285) a cura della ditta che ha effettuato il trasporto.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## Articolo 70

### *Fosse singole.*

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## Articolo 71

### *Modalità di sepoltura per inumazione.*

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 67.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e di zinco.

5. Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove alcune usanze non prevedano esumazione ordinaria (es. gli ebrei) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile.

## Articolo 72

### *Fiori, aiuole e arbusti.*

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

2. È compito e cura del custode, quando le corone di fiori usate per il funerale siano appassite, provvedere al loro smaltimento negli appositi contenitori della nettezza urbana, se non vi provvedono i familiari del defunto.

## Articolo 73

### *Caratteristiche e dimensioni delle lapidi.*

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni massime di ml 1,50 di lunghezza, ml 0,60 di larghezza e ml 0,90 di altezza.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di rotazione, con anticipo di un congruo numero di fosse, devono essere rimossi dai famigliari. In difetto vi provvede il Comune che ne diventa proprietario.

## CAPO X

# SEPOLTURE PRIVATE

### Articolo 74

#### *Nicchie per urne cinerarie concedibili ai privati.*

1. Nelle planimetrie allegate al presente regolamento, come detto all'art. 2, sono indicati i luoghi e i numeri di nicchie per le urne cinerarie da concedere ai richiedenti.

### Articolo 75

#### *Atto scritto di concessione.*

1. La concessione delle nicchie per le urne cinerarie devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

### Articolo 76

#### *Tariffe di concessione.*

1. Le tariffe di concessione riguardanti l'articolo precedente, sono fissate ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

### Articolo 77

#### *Uso delle nicchie cinerarie.*

1. Nelle nicchie saranno deposte le urne per le ceneri avendo cura che il nome e cognome, data di nascita e morte del defunto vengano evidenziate sulla targhetta sovrapposta. In ogni nicchia è possibile, se lo spazio lo consente, deporvi più urne a richiesta dei familiari. La concessione di tali nicchie avrà durata ventennale; alla scadenza potrà essere rinnovata per altri quindici anni, senza la possibilità di ulteriori proroghe; l'assegnazione avverrà secondo le modalità previste per l'assegnazione delle nicchie, pagando la relativa tassa. Sulla piastra, che chiude la nicchia, potranno essere apposti i nomi, una luce votiva e un piccolo porta fiori a cura dei familiari. L'addetto comunale provvederà a richiudere la nicchia con l'apposita piastra.

2. Le urne cinerarie non possono essere inumate nei campi comuni; in caso di apposita richiesta in vita del defunto o dei suoi familiari l'urna potrà essere inumata, se collocata prima all'interno di un manufatto di cemento o metallo ermeticamente chiuso ed il tutto inumato in una tomba di qualche familiare.

3. Le nicchie saranno concesse all'atto della cremazione di salme su domanda di familiari o eredi, iniziando dalla fila in alto, da sinistra a destra.

4. Nella stessa nicchia vi possono essere collocate più urne cinerarie, se ci stanno, versando per ognuna la relativa tassa ridotta.

5. La cessazione della concessione della nicchia decorre dalla data di reposizione della prima urna che vi è stata tumulata.

#### Articolo 78

##### *Decorazioni, abbellimenti ed iscrizioni.*

1. Le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie ed eventuali oggetti mobili non potranno sporgere dalla lapide oltre i 15 cm.

2. Le iscrizioni devono avere il carattere romano.

## CAPO XI

# ESUMAZIONI

### Articolo 79

#### *Esumazioni ordinarie e straordinarie.*

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno allo scadere del periodo normale di rotazione. Con l'occasione devono essere rimosse anche le lapidi di un congruo numero di fosse prossime per consentire i lavori di movimento terra, applicando le disposizioni di cui all'art. 66, al fine di scavare le nuove fosse per dar luogo ad altre sepolture. Se trattasi di sepoltura privata l'esumazione ordinaria avrà luogo alla scadenza della concessione.
3. Le esumazioni straordinarie si fanno qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per disseppellire i cadaveri al fine di provvedere al loro trasporto in altre sepolture o alla cremazione.

### Articolo 80

#### *Divieto apertura dei feretri.*

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

### Articolo 81

#### *Esumazioni ordinarie.*

Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo normale di rotazione, vengono regolate dal Sindaco che vi provvede tramite il custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

### Articolo 82

#### *Rinvenimenti.*

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nella stessa fossa.

2. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### Articolo 83

##### *Esumazioni straordinarie.*

1. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'APSS e del custode.

2. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura della ditta incaricata, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### Articolo 84

##### *Verbale delle operazioni.*

Dell'operazione compiuta deve essere redatto verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### Articolo 85

##### *Caso di morte per malattia infettiva.*

E' proibita l'esumazione del cadavere di individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'APSS abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Articolo 86

##### *Divieto di esumazione straordinaria.*

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### Articolo 87

##### *Divieto di intervento sulle salme.*

1. E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o all'APSS chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## Articolo 88

### *Modalità da tenersi in caso di esumazione straordinaria.*

1. Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

## CAPO XII

# POLIZIA DEL CIMITERO

### Articolo 89

#### *Esecuzione di opere.*

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco, ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 66 e 72.

### Articolo 90

#### *Apertura dei cimiteri.*

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

### Articolo 91

#### *Introduzione di animali o veicoli.*

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime senza attraversare le fosse.

### Articolo 92

#### *Cura e pulizia dei viali.*

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

### Articolo 93

#### *Cura delle lapidi.*

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanti nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

### Articolo 94

#### *Rimozione di ornamenti.*

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni volta che le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo o in contrasto con le dimensioni massime previste nell'art. 72; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

### Articolo 95

#### *Divieto di asportazione.*

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

### Articolo 96

#### *Divieto di danni.*

E' assolutamente proibito recare danno o fregio alle lapidi, ai muri, alle cappelle, e a qualsiasi altra opera.

### Articolo 97

#### *Divieto di assistenza alle esumazioni straordinarie.*

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per Legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 98

*Obbligo di contegno decoroso.*

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

## CAPO XIII

# CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

### Articolo 99

#### *Competenze e attribuzioni.*

1. Spetta all'APSS la custodia dei cimiteri per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
2. Si rimanda al Regolamento Organico del Personale Dipendente e agli annessi mansionari e pianta organica, per tutto quanto riguarda le competenze del personale comunale in materia di polizia mortuaria.
3. Le funzioni di custode del cimitero e le mansioni di addetto comunale previste in questo regolamento e compatibili con le attività esternalizzate di inumazione, tumulazione ed esumazione ordinarie ed altre attività date all'esterno sono affidate al responsabile della ditta appaltatrice.

### Articolo 100

#### *Compiti dei custodi.*

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dall'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.
2. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

### Articolo 101

#### *Adempimenti e doveri dei custodi.*

Il custode del cimitero deve:

- a)- dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b)- segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- c)- curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- d)- curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
- e)- curare la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
- f)- provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci ecc.;
- g)- tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- h)- eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- i)- avvertire il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.L. per tutte quelle necessità che si presentano in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

3. Il personale addetto alle funzioni cimiteriali è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione di infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta. Al personale è garantita la periodica partecipazione a corsi di prevenzione igienico-sanitaria.

4. L'Amministrazione comunale è tenuta a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili e conosciuti ed a dotare il personale delle attrezzature, dei materiali e dei capi di vestiario idonei ad agevolare il loro lavoro, ad assicurare l'igiene, la pulizia e il decoro delle operazioni che è chiamato a svolgere e a limitarne gli aspetti sgradevoli.

## CAPO XIV

# SANZIONI

### Articolo 102

#### *Sanzioni.*

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le altre infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle in esso richiamate, - salvo che il fatto non costituisca reato - saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad € 258,23 e non superiore ad € 1.549,37.

3. L'applicazione delle sanzioni avviene secondo i principi generali contenuti nella Legge 24.11.1981, n. 689 di modifica al sistema penale, e con le modalità previste dall'art. 16 che richiama l'art. 107 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383. Come dispone quest'ultima norma il colpevole è ammesso a pagare all'atto della infrazione una somma fissa pari al doppio del minimo nelle mani dell'agente o funzionario che ha accertato l'infrazione. Anche il custode del cimitero ha competenza ad accertare le infrazioni al presente regolamento e ad applicarne le relative sanzioni.

4. L'oblazione non è ammessa quando il fatto abbia arrecato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'art. 18 della Legge n. 689/1981.

5. Se la ditta di pompe funebri non adempie all'obbligo di cui all'articolo 67, comma 2 si applica una sanzione amministrativa di € 103,29 oltre al rimborso delle spese che deve sostenere il comune dovendo affidare l'incarico ad altra ditta.

## CAPO XV

# DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Articolo 103

*Rinvio.*

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e nel T.U. della Legge Sanitaria, approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265.

### Articolo 104

*Entrata in vigore.*

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge. Da tale data cesserà di avere vigore il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 13 dicembre 1953, approvato dalla Giunta provinciale in data 26 novembre 1954, n. 19595/2.III.

Allegato e parte integrante della deliberazione di consiglio comunale n. 007 del 20.05.2009 divenuta esecutiva il 2 giugno 2009.

IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
DR. GIOVANNI BERTI  
- F.to -